



REGIONE PUGLIA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

www.policlinico.ba.it

AVVISO PUBBLICO

PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESIDENTE/COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO EX ART. 215 E SS. D. Lgs.n. 36/2023.

L’A.O.U.C. Policlinico di Bari intende dotarsi di un apposito Elenco finalizzato alla costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico (nel prosieguo Collegio o “C.C.T.”), così come previsto dall’articolo 215 e ss. del D. Lgs 36/2023 composto da soggetti dotati di esperienza e qualificazione professionale, tra ingegneri, architetti, giuristi e economisti.

Si intende, pertanto, acquisire le relative candidature qualificate atte a procedere, sulla base delle richieste di volta in volta avanzate alla Stazione Appaltante, alle designazioni e alle nomine di Presidente/Componente attingendo dall’istituto Elenco.

L’elenco sarà composto da due sezioni:

1. Sezione Presidenti del Collegio Consultivo Tecnico
2. Sezione Membri del Collegio Consultivo Tecnico

entrambe suddivise e organizzate in sottosezioni rispetto al profilo di pertinenza:

- Profilo attinente al settore dell’ingegneria
- Profilo attinente al settore dell’Architettura;
- Profilo attinente al settore Giuridico;
- Profilo attinente al settore Economico.

DISCIPLINA APPLICABILE AL C.C.T.

Con riguardo alla formazione del Collegio e relativa attribuzione dei compensi, costituzione ed insediamento, decisioni, decadenze, monitoraggio nonché eventuale costituzione facoltativa, si fa integrale rinvio all’allegato V.2 al D.lgs. n. 36/2023 e alle linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico, approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, recependone integralmente il contenuto.

COSTITUZIONE ELENCO

L’elenco sarà costituito sulla base dell’esame delle istanze pervenute e sarà valido anche per quelle procedure ove la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico sia facoltativa.

L’elenco è utilizzato unicamente dall’A.O.U.C. Policlinico di Bari per la designazione e la nomina dei componenti di propria competenza nel C.C.T..

COMPOSIZIONE DEL C.C.T.

Il C.C.T. è formato da tre componenti o cinque, in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti prescritti per legge, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un

accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 2, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

Il R.U.P. dell'opera seleziona il/i componente/i sulla base dell'esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera da realizzare; la scelta dei soggetti da incaricare seguirà i criteri di trasparenza e rotazione, in funzione delle specifiche competenze adeguate alla tipologia dell'opera, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze stesse, tra i soggetti appartenenti all'elenco relativo alla sezione d'interesse, scelti tra coloro che risultano in possesso dei requisiti e del profilo professionale richiesto, individuati in relazione alle caratteristiche dell'opera da realizzare.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi all'iscrizione all'Elenco i seguenti soggetti:

- a) professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - b) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - c) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3 comma I lett. a) del D. Lgs 50/2016;
 - d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
- Tali soggetti dovranno possedere i seguenti requisiti di competenza, professionalità, moralità e compatibilità, come previsti dalle linee guida approvate con Decreto Ministero Infrastrutture del 17 gennaio 2022 che continuano ad applicarsi in attesa che siano definite le nuove linee guida di cui all'art.1 comma 3 dell'allegato V.2 al D.lgs. n. 36/2023.

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in possesso alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

- cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea;
- iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
- assenza delle cause di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge ovvero dalle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Legge 11/09/2020 n. 120 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 7 marzo 2022;
- assenza di sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 44 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
- assenza di condanne penali passate in giudicato e di procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
- assenza di provvedimenti di destituzione dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare; di dispensa dalla stessa per persistente o insufficiente rendimento; di decadenza o licenziamento da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione dei documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per qualsiasi altra causa ai sensi della normativa vigente;
- diploma di laurea Vecchio Ordinamento e/o Magistrale e/o Specialistica o titoli equipollenti per ingegneri, architetti, giuristi ed economisti e relativa iscrizione all'albo professionale e/o altri registri da non meno di 10 anni, ovvero, per i soli dipendenti pubblici, esperienza nella qualifica dirigenziale di almeno 10 anni;
- comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici da non meno di 10 anni;

Non possono far parte del Collegio Consultivo Tecnico, coloro che:

- a) hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive. o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

- c) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e) sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all' articolo 4, comma 1. lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione di cui al presente punto operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Non possono far parte, altresì, del Collegio Consultivo Tecnico coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

1. Sezione Presidente di C.C.T.

Possono presentare domanda di Presidente di C.C.T. e partecipare al presente avviso i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:

- a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento/progetto, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;
- b) ingegneri e architetti:
 - appartenenti o già appartenenti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici;
 - Componenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
 - Professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti.

Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), **non inferiore a dieci anni**;
- c) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di:
 - Magistrato ordinario, amministrativo o contabile;
 - Avvocato dello Stato;
 - Prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
 - Dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici;
 - Componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
 - Professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile.

Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
- d) economisti che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di:
 - Dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
 - Dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici;
 - Componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

- Professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche.

Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni.

2. Sezione Componente del C.C.T.

Possono presentare domanda di Componente del C.C.T. e partecipare al presente avviso i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:

- a) ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici;
 - essere iscritto all'albo professionale da almeno 10 anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui alla precedente lett. a) ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee;
 - aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;
- b) giuristi in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici;
 - essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno 10 anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui alla precedente lett. a) o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria;
 - aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;
- c) economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici;
 - essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno 10 anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al punto precedente o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria;
 - aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come Presidente del C.C.T.

CASI DI INCOMPATIBILITÀ DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI

Fermo quanto previsto dall'art. 812 del Codice di procedura civile, non può assumere l'incarico di componente del C.C.T. chi:

- ha svolto o svolge, sia per la parte pubblica sia per l'operatore economico affidatario, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;
- ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
- si trova in una delle ipotesi di "conflitto di interesse" di cui all'art. 16 del Codice;
- non è in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere.
- chi ricopre contemporaneamente più di 5 incarichi;
- chi ha svolto più di 10 incarichi ogni due anni;

In considerazione della necessità di assicurare l'insussistenza di conflitti di interesse, la totale neutralità, imparzialità ed estraneità all'articolazione amministrativa o aziendale delle parti, non può ricoprire l'incarico di presidente del C.C.T. colui che rientri in uno dei casi di cui alle precedenti lettere, ovvero che abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricusazione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, r.d. n. 1443/1940.

Fermo quanto sopra, non può essere nominato componente o presidente del C.C.T. il dipendente pubblico che:

- ✓ non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del C.C.T.;
- ✓ ricade in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

È incompatibile con la nomina a componente o presidente del C.C.T., colui che abbia svolto ovvero svolga l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del C.C.T.. Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di comprovata competenza e professionalità, moralità e compatibilità, sono rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 445/2000. Prima della nomina, apposita commissione provvederà ad effettuare i controlli sulla veridicità di tali dichiarazioni, per quanto attiene i requisiti di comprovata competenza e professionalità e di moralità.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati presentano la propria candidatura inviando apposita domanda secondo il modello allegato al presente avviso al seguente indirizzo pec: area.patrimonio.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sul sito web aziendale nella sezione: "Bandi di concorso"

L'invio deve avvenire in un'unica spedizione, devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, esclusivamente in formato pdf e deve contenere:

1. Domanda di partecipazione data e firmata, in cui i soggetti interessati all'iscrizione, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti generali e di comprovata competenza e professionalità, compatibilità e moralità, con l'indicazione della sezione (ovvero di entrambe) e della sottosezione per cui si richiede l'iscrizione (Allegato A);
2. Dichiarazione relativa all'assenza di cause di incompatibilità (Allegato B).
3. Dettaglio curriculum vitae professionale, in formato europeo datato, sottoscritto e corredato di apposita dichiarazione ai sensi dell'art 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, **dal quale devono evincersi con chiarezza i requisiti generali e di professionalità richiesti dal presente avviso;**
4. copia documento di identità.

La domanda di partecipazione dovrà recare la firma autografa o digitale

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO - DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'elenco è ripartito in sezioni corrispondenti ai profili individuati alle sottosezioni di afferenza.

Le liste formate per ciascun profilo non costituiscono graduatorie, né attribuiscono punteggi o altre classificazioni di merito.

Eventuali adeguamenti alla normativa o modifiche possono essere apportati all'Elenco con le medesime procedure e formalità adottate per la costituzione dello stesso.

L'Elenco non è soggetto a scadenza, salva diversa determinazione adottata con provvedimento dell'A.O.U.C. Policlinico di Bari.

L'Elenco è aperto e viene aggiornato con periodicità semestrale decorrente dalla scadenza prevista per la sua costituzione ed integrato, sulla base delle domande di iscrizione pervenute successivamente alla prima scadenza e a seguito della presentazione di atti integrativi delle domande, al maturare di eventuali

significative esperienze professionali o al possesso di ulteriori titoli. È comunque onere del singolo soggetto iscritto comunicare tempestivamente ogni successiva variazione circa i dati e i requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione.

Tuttavia, l'A.O.U.C. Policlinico di Bari si riserva di far luogo ad aggiornamenti con cadenza inferiore al semestre, dandone opportuno avviso contenente l'indicazione del termine entro il quale saranno prese in considerazione le domande pervenute ai fini dell'aggiornamento. L'elenco costituito o aggiornato diviene efficace il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

CRITERI DI SELEZIONE, DICHIARAZIONI E COMPENSI PER I SINGOLI INCARICHI

L'incarico di componente del Collegio consultivo tecnico non è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica. La nomina avverrà con provvedimento motivato, adottato dall'Amministrazione nei limiti della propria discrezionalità tecnica, nel rispetto dei principi di rotazione e di trasparenza di cui al D. lgs. 33/2013, della parità di trattamento e di non discriminazione, di compatibilità e di moralità, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'appalto o concessione o P.P.P., delle esperienze e/o attività pregresse maturate nel settore dell'attività di riferimento, risultanti dai curricula.

Al fine dell'iscrizione in elenco il richiedente si impegna fin da subito a dichiarare, prima e ai fini dell'accettazione dell'eventuale incarico, l'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità e di astensione, nonché a rendere la dichiarazione di "pantouflage", prevista dall'art. 53 comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 (si rimanda all'art. 1 comma 3 dell'Allegato V.2 del Codice).

Resta fermo che le dichiarazioni rese in sede di manifestazione di interesse alla candidatura, o in sede di iscrizione all'elenco, sono soggette a controllo da parte dell'amministrazione che ha pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse o che ha richiesto la designazione del presidente.

La determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Collegio consultivo tecnico verrà effettuata ai sensi della normativa vigente (art. 1 comma 5 dell'Allegato V.2 del Codice).

NOMINA E ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

La natura dell'incarico conferito è prettamente fiduciaria e **non è prevista la formazione di alcuna graduatoria**. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti prescritti per legge, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.

Qualora necessario, l'Operatore Economico, ai fini della designazione e nomina del componente, può utilizzare l'elenco costituito dall'A.O.U.C. Policlinico di Bari.

Il RUP inviterà i due membri del costituendo Collegio, con comunicazione trasmessa a mezzo pec, a provvedere d'intesa a nominare entro 7 giorni un soggetto terzo con le funzioni di presidente, che sarà scelto tra coloro che hanno presentato domanda per il presente avviso. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'allegato V.2 al D.lgs. n. 36/2023, il Collegio consultivo tecnico s'intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente.

Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

Decorsi i 5 giorni, in assenza di alcuna indicazione da parte del MIT, il Presidente del Collegio sarà individuato e designato entro 5 giorni dal Direttore Generale su proposta del RUP.

La relativa accettazione della nomina dovrà, anch'essa, essere espressa a mezzo pec.

La nomina sarà disposta con Deliberazione del Direttore Generale.

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO FACOLTATIVO

L'elenco di cui al presente Avviso potrà essere utilizzato anche per l'individuazione dei componenti del CCT facoltativo, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e di seguito riportata. Ai sensi dell'art. 218 del D.lgs. n. 36/2023, fuori dai casi previsti per la costituzione obbligatoria CCT facoltativi, l'A.O.U.C. Policlinico di Bari si riserva di utilizzare il presente elenco per la formazione di CCT facoltativi, atti a risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgenze anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle prestazioni e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. Il CCT facoltativo è formato da tre componenti e le modalità di nomina sono disposte dall'allegato V.2 al Codice dei contratti pubblici.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I soggetti istanti autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, coordinato con il D.lgs.n. 101/2018, e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 e s.m.), ai fini della formazione di un Elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale; il trattamento avverrà nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

Si informa, come previsto dal Regolamento U.E. n.679/2016 - *Regolamento Generale per la protezione dei Dati Personali (GDPR)* — che, ricorrendone le condizioni, potrà chiedere al titolare del trattamento dei dati: l'accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 15, la loro rettifica ai sensi dell'art. 16, la loro cancellazione ai sensi dell'art. 17 nonché la limitazione del trattamento ai sensi dell'art. 18. L'operatore economico, inoltre, potrà esercitare il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 ed opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 21. In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l'operatore economico potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

PUBBLICITA'

Al fine di garantire la massima partecipazione, l'avviso sarà inviato anche agli Ordini Professionali interessati (architetti, ingegneri, avvocati e commercialisti) della Regione e alle Università di Bari e del Salento per darne adeguata diffusione.

NORME FINALI

Con il presente avviso, **non si istituisce alcuna graduatoria**, ribadendo la natura fiduciaria dell'incarico conferito. In ogni caso è facoltà dell'A.O.U.C. Policlinico di Bari di non dare seguito al conferimento dell'incarico, per sopravvenuti interessi pubblici senza che i candidati possono avere nulla a pretendere. Per quanto non espressamente previsto si applica quanto stabilito agli artt. 215 e ss. del d.lgs. 36/2023, all'All. V.2 e alle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico, approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022.

L'A.O.U.C. Policlinico di Bari si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare, in tutto o in parte il presente avviso.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Sanguedolce
